



Repubblica italiana
Tribunale ordinario di Roma – XVIII Sezione civile
(Sezione specializzata in materia di diritti della persona e immigrazione)

N° 30501/2024 R.G.

Il Collegio, riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:

- Francesco Crisafulli, Presidente rel.
- Francesco Frettoni, giudice
- Silvia Albano, giudice,

██████████ n. in ██████████ con il patrocinio dell'avv.to TALARICO STEFANO, ha impugnato, con ricorso depositato il 19/07/2024, il provvedimento con cui il **MINISTERO DELL'INTERNO, DIPARTIMENTO PER LE LIBERTÀ CIVILI E L'IMMIGRAZIONE – DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI CIVILI PER L'IMMIGRAZIONE E L'ASILO – UNITÀ DUBLINO** ha disposto il suo trasferimento in ROMANIA, Paese che ha riconosciuto la propria competenza.

Il Ministero dell'interno si è costituito in giudizio a mezzo di un proprio funzionario, resistendo alla domanda.

In punto di diritto, deve rammentarsi che la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (*N.S. ed altri*, C-411/10 e C-493/10, G.S., 21/12/2011) ha da tempo chiarito come l'esistenza ragionevolmente accertata, nello Stato membro competente, di carenze sistemiche tali da esporre il richiedente asilo a trattamento contrari all'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali e dell'art. 3 CEDU imponga allo Stato di soggiorno di ricercare se vi sia un diverso Stato membro competente a norma di un altro dei criteri del Regolamento, verso il quale il richiedente possa essere trasferito, o, se ciò non sia possibile, di esaminare esso stesso la domanda di protezione. Emerge, inoltre, dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (*M.S.S. c. Belgio e Grecia*, ric. n° 30696/09, G.C., sentenza del 21/01/2011), alla quale si richiama anche la citata pronuncia della C.G.U.E., come le carenze sistemiche vadano considerate sotto due profili, sostanzialmente coincidenti con le due macro-aree delle misure di accoglienza e delle procedure di esame delle domande di asilo.

Ciò premesso, il ricorso è fondato.

Le fonti accreditate, infatti, restituiscono del Paese di destinazione l'immagine che si trae da quanto segue.

A fronte di una generale impreparazione nella gestione dei flussi migratori sotto il profilo dell'accoglienza e dell'asilo, la Romania appare ormai affetta da una grave crisi, divenuta sistemica,



dovuta all'arrivo migliaia di cittadini ucraini che, in fuga dalla guerra, si sono rifugiati sul suo territorio (<https://www.savethechildren.it/blog-notizie/guerra-ucraina-migliaia-i-profughi-romania>); un articolo di Radio Free Europe del 15 febbraio 2022 affermava che, secondo organizzazioni della società civile, la Romania appariva del tutto impreparata ad un significativo flusso di profughi provenienti dall'Ucraina. Le carenti strutture di accoglienza risultavano già al limite della loro capacità prima dell'inizio della crisi ed è difficile che siano in grado di accogliere decine di migliaia di nuovi arrivi, anzi secondo fonti governative, sarebbe possibile creare un massimo di 2.500 posti in più nel sistema di accoglienza. I centri di accoglienza erano già al 70% della loro capacità nel 2021 a causa di un raddoppiamento del numero delle richieste di asilo rispetto all'anno precedente. Nello stesso anno, l'ombudsman romeno aveva segnalato problemi di sovraffollamento in diversi centri di accoglienza.

Secondo OCHA, dal 24 febbraio al 15 marzo 2022, il numero di persone provenienti dall'Ucraina che hanno attraversato il confine romeno sono state più di 180.000.

Il Jesuit Refugee Service riporta che in media la Romania gestisce circa 6.000 domande di asilo all'anno mentre dal 24 febbraio al 14 marzo nel Paese ne sono state presentate 3.200.

Alla luce della situazione descritta si ritiene, dunque, che il trasferimento dell'odierno richiedente asilo in Romania si ponga in contrasto con la previsione dell'art. 3 paragrafo 2 del Regolamento UE n. 604 del 2013 e con quella dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, non garantendo con certezza o, comunque, al di là di ogni ragionevole dubbio, il rispetto dei diritti fondamentali del richiedente in tale Stato.

Dalle informazioni sin qui citate emerge dunque una situazione di carenze sistemiche nel Paese di destinazione.

Il ricorso deve quindi essere accolto e va dichiarata la competenza dell'Italia all'esame della domanda di protezione.

Resta così assorbito ogni altro motivo di ricorso.

In ragione dell'ammissione della parte ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, non deve farsi luogo a liquidazione delle spese di lite (Cass. n° 18583/12 e n° 30876/18).

P.Q.M.

- **accoglie** il ricorso e dichiara la competenza dell'Italia all'esame della domanda di protezione;
- **nulla** sulle spese.

Si comunichi.



Tribunale ordinario di Roma – XVIII Sezione civile

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 09/12/2024

Il Presidente
Francesco Crisafulli